

Bocconi

REGOLAMENTO

Dipartimento
di Computing Sciences



Università
Bocconi
MILANO

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento) _____ 3

TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE _____ 3

Art. 2 (Competenze) _____ 3

Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie) _____ 3

TITOLO II – ORGANI _____ 4

Art. 4 (Organi del Dipartimento) _____ 4

Art. 5 (Direttore) _____ 4

Art. 6 (Giunta di Dipartimento) _____ 5

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento) _____ 5

TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE _____ 6

Art. 8 (Reclutamento e promozione) _____ 6

Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento) _____ 7

**TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SOPPRESSIONE** _____ 7

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione) _____ 7

Art. 11 (Amministrazione e contabilità) _____ 7

Art. 12 (Suppressione) _____ 7

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica al Dipartimento di Computing Sciences dell'Università Bocconi e ne disciplina finalità, risorse, organizzazione, valutazione e scioglimento.
2. Secondo l'art. 55 dello Statuto e l'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Computing Sciences è una struttura finalizzata a coordinare e sviluppare l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) Informatica teorica e applicata (algoritmi, ottimizzazione, sistemi informatici, calcolo ad alte prestazioni, elaborazione del linguaggio naturale, elaborazione delle immagini, algoritmi per big data e social network, teoria dei giochi algoritmica, aspetti computazionali della privacy dei dati, crittografia, sicurezza, calcolo quantistico);
 - b) Scienze e computazione (intelligenza artificiale e neuroscienze computazionali, apprendimento automatico, metodi matematici e fisici per sistemi complessi, simulazioni di sistemi sociali con molti agenti, scienze sociali computazionali, biologia computazionale e bioinformatica, apprendimento e comportamenti collettivi);
 - c) Matematica applicata (matematica della computazione, algoritmi stocastici, matematica discreta, connessione tra matematica, modelli e computazione).
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano quelle degli articoli dal 36 al 43 del Regolamento generale di Ateneo e devono essere interpretate in conformità di quest'ultimo e dello Statuto.
4. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE

Art. 2 (Competenze)

Fermo quanto compete alle Scuole, il Dipartimento ha le competenze che sono a esso attribuite dall'art. 37 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)

1. Il Dipartimento non ha personalità giuridica. I contratti, le convenzioni e gli accordi per il reperimento delle sue risorse sono pertanto stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, possono essere stipulati accordi di collaborazione con altri attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati del contesto di riferimento del Dipartimento.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento si avvale di:
 - a) docenti dell'Università Bocconi;
 - b) collaboratori dedicati alle attività del Dipartimento;
 - c) studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
4. Il Dipartimento si avvale inoltre del personale tecnico-amministrativo dell'Università, il quale, attraverso l'organizzazione della direzione competente e sotto la supervisione di

un coordinatore, garantisce la gestione di tutte le attività svolte dal Dipartimento, che ne favorisce l'ingaggio e il coinvolgimento.

5. Le finalità istituzionali del Dipartimento si svolgono negli spazi e nelle strutture dell'Università Bocconi, nonché mediante le attrezzature e i servizi che essa mette a sua disposizione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 4 (Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 5 (Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di amministrazione. Gli Assistant Professor e i Lecturer hanno diritto di concorrere alla deliberazione con la quale il Consiglio propone al Rettore la nomina del Direttore.
2. La proposta di Direttore è votata a scrutinio segreto, assicurando l'espressione di voto anche ai docenti fuori sede e seguendo le norme stabilite dall'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Direttore resta in carica tre anni. Eventuali rinnovi e revoche sono disciplinati dall'art. 4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore rappresenta i docenti del Dipartimento nelle sedute del Consiglio accademico, riferendo, ove opportuno, al Consiglio di Dipartimento le decisioni che rientrano nella sua competenza. Partecipa, per conto del Dipartimento, agli altri organi di governo assembleari e consultivi dell'Ateneo nei quali è prevista o richiesta la sua presenza.
5. Il Direttore ha inoltre la rappresentanza accademica del Dipartimento all'esterno dell'Università e nei confronti delle altre unità organizzative in cui essa si articola.
6. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento.
7. Il Direttore predispose ogni tre anni un piano triennale del Dipartimento (integrato dal *budget*, con il dettaglio dell'allocazione delle risorse disponibili per le iniziative o voci di spesa), il quale definisce gli obiettivi da raggiungere nelle rispettive aree disciplinari e le azioni per conseguirli. Gli obiettivi devono essere coerenti con la pianificazione strategica dell'Università e con le Politiche per la Qualità e tenere conto del contesto di riferimento, delle competenze, delle risorse disponibili e delle potenzialità di sviluppo del Dipartimento stesso.
8. Tale piano (integrato dal relativo *budget*) è sottoposto all'approvazione della Giunta e successivamente a quella del Rettore. Una volta approvato, esso è trasmesso, a cura del Direttore, al Consiglio accademico e ai membri del Consiglio di Dipartimento.
9. Il Direttore esercita altresì le competenze che gli sono attribuite dall'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è costituita da almeno quattro professori ordinari o associati ovvero da ricercatori di ruolo, i quali afferiscano al Dipartimento. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, il quale ne fa parte di diritto. Il numero dei professori associati e dei ricercatori di ruolo non può complessivamente superare quello dei professori ordinari.
2. I componenti della Giunta esercitano il loro mandato senza vincolo di rappresentanza e possono essere responsabili di compiti di promozione e coordinamento in specifiche aree di attività del Dipartimento.
3. Sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Dipartimento all'atto di nomina della Giunta, nelle materie di sua competenza il Direttore può proporre a quest'ultima l'istituzione di uno o più comitati con compiti consultivi, istruttori ovvero gestionali. In tal caso, il Direttore assicura che la composizione dei comitati, nella loro interezza, rispetti i valori di pluralismo, equità e inclusione dell'Università e rappresenti le aree di ricerca e didattica del Dipartimento.
4. Alla Giunta sono attribuite le competenze indicate nell'art. 43 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Essa è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei suoi componenti. È tuttavia richiesto il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti per l'approvazione delle deliberazioni nelle seguenti materie:
 - a) promozione;
 - b) reclutamento.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo seguente del presente Regolamento, l'ordine del giorno e le decisioni prese dalla Giunta sono comunicati ai membri del Consiglio del Dipartimento prontamente, e in ogni caso prima della riunione successiva del Consiglio.
7. Il Direttore può consentire che i componenti della Giunta partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.
8. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta, senza che peraltro concorrano a far parte del *quorum* costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti del Dipartimento per la discussione di particolari materie.

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio, nell'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall'art. 41 del Regolamento generale di Ateneo, determinare i criteri e gli indirizzi per la programmazione, coerentemente con gli obiettivi perseguiti in materia di didattica e di ricerca e in collaborazione con i Direttori delle Scuole, il Prorettore alla Ricerca e il Prorettore per la Faculty.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte nel corso dell'anno accademico, come previsto dall'art. 40.4 del Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
5. Partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, i Lecturer e gli Assistant Professor che afferiscono al Dipartimento.
6. Il Direttore del Dipartimento può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del *quorum* costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e studiosi per la discussione di particolari materie.
7. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei Corsi di studio e un rappresentante dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. Le questioni per le quali i rappresentanti degli studenti dei vari livelli di Corsi di studio intervengono nelle sedute del Consiglio sono individuate dal Direttore al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvi i requisiti di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo. Sono computati nel *quorum* costitutivo e deliberativo i componenti del Consiglio di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori ordinari, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori associati, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari e associati. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di Lecturer e di Assistant Professor, partecipano alle riunioni i Professori ordinari e associati, i ricercatori di ruolo, i Lecturer e gli Assistant Professor.
10. Gli Assistant Professor e i Lecturer hanno diritto di concorrere al pronunciamento di cui al comma precedente e alla proposta di nomina del Direttore del Dipartimento.
11. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in merito all'approvazione del regolamento di Dipartimento, il quale, previa verifica di coerenza con le norme di legge e di regolamento dell'Università Bocconi, è emanato dal Rettore mediante decreto.
12. Il Direttore può consentire che i componenti del Consiglio partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.

TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE

Art. 8 (Reclutamento e promozione)

1. La Giunta formula un programma annuale di sviluppo delle risorse accademiche, che sia coerente con gli obiettivi di piano strategico e con il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento e definisca gli obiettivi di reclutamento e promozione. Tale programma dev'essere sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico, dopo

essere stato proposto dal Direttore al Consiglio di Dipartimento e discusso con il Rettore per la Faculty.

2. Le procedure di reclutamento e promozione si svolgono nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Tenure riportato nelle Politiche di gestione della Faculty Bocconi (Faculty management policy) di tempo in tempo vigente.

Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)

1. Possono chiedere l'affiliazione al Dipartimento anche docenti afferenti ad altri Dipartimenti, secondo quanto previsto all'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in merito alle richieste dei docenti di afferenza secondaria al Dipartimento.
3. Le richieste di affiliazione secondaria sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ovvero complementarità dell'attività didattica e di ricerca alla missione e ai contenuti del Dipartimento;
 - b) interesse allo sviluppo futuro di ambiti di integrazione con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento;
 - c) rilievo e coerenza rispetto al perseguimento della mission del Dipartimento.
4. In caso di mancato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento, sull'afferenza secondaria decide il Consiglio accademico, in base a una valutazione di coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dell'interessato e i settori scientifico-disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento medesimo.
5. I docenti affiliati al Dipartimento in via secondaria partecipano al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)

1. L'attività del Dipartimento è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.
2. Il Direttore, nell'ambito del processo di riesame annuale, ha il compito di monitorare e verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e definire le eventuali indicazioni e proposte di azioni di miglioramento per il futuro. Queste informazioni sono riportate nel documento denominato "Rendiconto annuale".
3. Il Rendiconto annuale è approvato dal Rettore, dopo essere stato votato dalla Giunta e sottoposto all'esame del Presidio di Qualità.

Art. 11 (Amministrazione e contabilità)

La gestione amministrativa e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Bocconi.

Art. 12 (Soppressione)

Il Dipartimento può essere soppresso con le stesse procedure previste per la sua costituzione.

